

Il Sindaco

Prot. n. 2510



COMUNE DI FAENZA

Oggetto: Ordinanza di divieto di detenzione, di consumo, di vendita per asporto o di consegna di bevande alcoliche nei "phone center" ubicati sul territorio comunale.

IL SINDACO

- Visti gli esposti e le segnalazioni dei residenti di C.so Garibaldi che evidenziano una serie di criticità in C.so Garibaldi e nelle strade limitrofe, causate dai clienti e dai frequentatori dei phone center ubicati lungo l'asse viario di C.so Garibaldi e nelle sue adiacenze, ed afferenti in particolare ad una situazione di degrado ambientale ed igienico-sanitario, ad episodi di disturbo della quiete pubblica e dei passanti, determinati da persone sotto l'effetto di sostanze alcoliche.
- Considerato che dalle verifiche effettuate dagli organi di vigilanza, è emerso che nell'area di cui sopra si sono verificati episodi di ubriachezza, di disturbo della quiete pubblica e dei passanti, nonché di abbandono di rifiuti di ogni genere.
- Premesso che oltre ai problemi sopra riportati, registrati nel corso degli ultimi anni, in qualche occasione gli schiamazzi degli avventori sono degenerati in violente discussioni, alterchi e colluttazioni tra gli astanti.
- Preso atto che al riguardo era già stata adottata nel 2007 una ordinanza di divieto di consumo di bevande alcoliche nel tratto iniziale di C.so Garibaldi compreso tra V.le Ceramiche e Via Caldesi.
- Rilevato che il grave stato di degrado ambientale e igienico-sanitario lamentato dai residenti nelle zone adiacenti ai phone center ubicati nell'intero tratto di C.so Garibaldi e strade limitrofe si sostanzia in un abbandono indiscriminato di rifiuti (in particolare bottiglie e lattine) sulla pubblica via e nei pressi delle abitazioni private, con schiamazzi notturni e con espletamento di funzioni fisiologiche nella pubblica via e sulla soglia di ingresso delle abitazioni, nonché in molti casi, con atteggiamenti molesti e irrispettosi nei confronti delle persone che transitano in loco.
- Considerato il grave pregiudizio alla tranquilla frequentazione dell'area sopra indicata, derivante dal fatto che numerose persone hanno di fatto assunto l'abitudine di sostare prolungatamente nelle aree adiacenti ai phone center consumando cibi, birre e altre bevande alcoliche senza alcun riguardo per il decoro del luogo.
- Ritenuto, sulla base dei rapporti della Polizia Municipale e delle segnalazioni pervenute, che la causa del degrado urbano e della sicurezza urbana sia sostanzialmente ascrivibile al comportamento di consistenti gruppi di persone che consumano bevande alcoliche acquistate all'interno dei phone center della zona sopra indicata.
- Considerato che i phone center sono tenuti per loro natura ad erogare il prioritario servizio di telefonia/comunicazione, mentre l'attività di vendita di generi alimentari dovrebbe essere svolta in modo marginale ed accessorio e non prevalente, pena l'individuazione di una diversa destinazione d'uso per l'attività commerciale e il rispetto delle norme previste dal Regolamento comunale d'igiene e quelle in materia di inquinamento acustico.
- Premesso che i phone center di Faenza sono tenuti ad osservare le limitazioni di orario di apertura (orario massimo di apertura ore 21.00) fissate con apposita ordinanza del Sindaco.
- Preso atto del rilevante consumo di bevande alcoliche che si concretizza all'interno e all'esterno dei phone center, che innesca i fenomeni di degrado urbano e favorisce l'insorgere di comportamenti violativi delle più elementari regole di convivenza civile.
- Ritenuto di dover vietare il consumo e la vendita di bevande alcoliche fornite in qualsiasi tipo di contenitore al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, nei phone center ubicati lungo il Corso Garibaldi e le vie e le piazze che lo intersecano.

- Ritenuto inoltre di estendere la validità della suddetta limitazione ai phone center ubicati sull'intero territorio comunale, sia al fine di rendere uniforme per tutte le suddette attività la disciplina dell'attività accessoria di vendita, e non creare quindi ingiustificate disparità di trattamento, sia per prevenire l'eventualità che si ripropongano in altri punti del territorio comunale le situazioni ed i comportamenti che si intendono contrastare con il presente provvedimento.
- Visto il D.M. 5/08/2008 che attribuisce al Sindaco il potere di intervento per tutelare tali aspetti.
- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 c. 4 del D.Lgs 267/2000 come novellato dal D.L. 23.05.2008 n. 92 conv. con Legge 24.07.2008 n. 125 che prevede al c. 4 che i provvedimenti adottati al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, sono comunicati preventivamente al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.
- Che in attuazione di quanto sopra il testo della presente ordinanza, è stato preventivamente comunicato al Prefetto.

ORDINA

1. **Il divieto assoluto di detenzione nei locali, nonché di vendita per asporto o di consegna a qualsiasi titolo al pubblico di bevande alcoliche nei locali dei phone center situati nel territorio comunale.**
2. **Il divieto assoluto di consumo** di bevande alcoliche fornite in qualsiasi tipo di contenitore nei locali dei phone center, e nelle aree esterne agli stessi, ovunque situati nel territorio comunale, comprese le vie e piazze che intersecano la strada in cui è ubicato il phone center.
3. **Il divieto assoluto di abbandonare** sul suolo pubblico e di depositare alimenti e rifiuti di ogni genere fuori dagli appositi raccoglitori per la nettezza urbana lungo la strada ove è ubicato il phone center e nelle aree immediatamente adiacenti.

Gli effetti del presente atto decorrono dalla data del 15 giugno 2009.

Tali disposizioni non si applicano a coloro i quali consumano alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle rispettive aree di pertinenza autorizzata che si trovano nelle vie sopra indicate.

Le violazioni alla presente ordinanza sono sanzionate con il pagamento, in misura ridotta di una somma pari ad € 150.00, ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n° 335 del 30 Settembre 2008.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale e tramite opportuna divulgazione sulla stampa e nei luoghi richiamati.

Al fine dell'esecuzione, il presente provvedimento viene trasmesso alla Questura di Ravenna, al Comando Provinciale Carabinieri, al Comando Provinciale Guardia di Finanza, al Comando Provinciale Corpo Forestale dello Stato, al Commissariato di P.S. di Faenza, al Comando Compagnia Carabinieri di Faenza, alla Guardia di Finanza di Faenza, alla Polizia Provinciale di Ravenna, oltre che al Corpo di Polizia Municipale di Faenza.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Dalla Residenza Municipale, 11 giugno 2009

Claudio Castelli

